



Al Ministro dello Sviluppo Economico

Visto l'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n.160 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di euro 5.000.000,00 per l'anno 2020, destinato a favorire gli investimenti in beni materiali e immateriali delle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il medesimo articolo 1, comma 123, che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del medesimo Fondo;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc*

nonché degli aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 maggio 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 22 giugno 2020, recante “*Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli*”;

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

DECRETA

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

b) “*commercializzazione di prodotti agricoli*”: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

c) “*decreto legislativo n. 123/1998*”: il decreto legislativo recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;

d) “*imprese agricole*”: le imprese, costituite in qualsiasi forma che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) “*legge n. 160/2019*”: la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, e successive modificazioni e integrazioni;

f) “*legge n. 232/2016*”: la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, e successive modificazioni e integrazioni;

g) “*produzione agricola primaria*”: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del TFUE, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

h) “*prodotti agricoli*”: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal

regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

i) “*Registro SIAN*”: la sezione applicativa del Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dedicata alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

j) “*regolamento ABER*”: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

k) “*trasformazione di prodotti agricoli*”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

l) “*unità locale*”: l'impianto operativo o amministrativo/gestionale nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, rilevabile dalla visura camerale.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge n. 160/2019, le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del “Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole” di cui al medesimo articolo 1, comma 123, destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività.

Art. 3.

Gestione dell'intervento

1. L'intervento agevolativo di cui presente decreto è gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, la quale può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società “in house”, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione dell'intervento agevolativo sono posti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 123/1998, a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, entro il limite massimo del 3 (tre) per cento delle medesime risorse.

Art. 4.

Risorse finanziarie disponibili

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziare dall'articolo 1, comma 123 della *legge n. 160/2019*, pari a euro 5.000.000,00 per l'anno 2020, comprensivi degli eventuali oneri per la gestione dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 2, e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le *imprese agricole* attive nel settore della *produzione agricola primaria*, della *trasformazione di prodotti agricoli* e della *commercializzazione di prodotti agricoli*.

2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese di cui al comma 1 devono:

a) essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al *regolamento ABER*;

b) essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;

c) avere la sede legale o un'unità locale ubicata sul territorio nazionale;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

e) non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 14, del *regolamento ABER*;

f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'articolo 17 del *regolamento ABER*, nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 (trenta) per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, ovvero del 40 (quaranta)

percento nel caso di spese riferite all'acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della *legge n. 232/2016*.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono, in ogni caso, riconosciute nel **limite massimo di euro 20.000,00** per soggetto beneficiario.

Art. 7.

Investimento e spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del *regolamento ABER* e all'articolo 17 del medesimo regolamento, le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di:

a) beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all'allegato A della *legge n. 232/2016* riportati nell'allegato n. 1 del presente decreto;

b) beni immateriali strumentali inclusi nell'allegato B della *legge n. 232/2016* e riportati nell'allegato n. 2 del presente decreto.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono:

a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8 e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione di cui all'articolo 10, comma 6;

b) essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell'attività di impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l'*unità locale* ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;

c) essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all'impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

3. L'investimento relativo all'acquisizione dei beni di cui al comma 1 deve:

a) **essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;**

b) **essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione** di cui all'articolo 8. Per data di avvio si intende la data individuata all'articolo 2, punto 15, del *regolamento ABER*;

c) essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 9, comma 2. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;

d) **essere mantenuto, per almeno 3 anni** dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l'*unità locale* agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni

strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al *Ministero*, alla loro sostituzione.

4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

- a) relative a beni usati;
- b) **sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;**
- c) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.

5. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall'impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.

6. Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.

Art. 8.

Procedura di accesso

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del *decreto legislativo n. 123/1998*.

2. I termini di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet del *Ministero* (www.mise.gov.it). Con il medesimo provvedimento, sono, altresì, definiti gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili.

3. Le domande di agevolazione di cui al comma 2, corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e riportanti l'elenco e la quantificazione complessiva delle spese da sostenere di cui all'articolo 7, nonché l'importo del contributo richiesto, devono essere presentate, a partire dalla data fissata con il provvedimento di cui al comma 2, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile nel sito Internet del *Ministero* (www.mise.gov.it).

4. Per presentare la domanda di agevolazione l'impresa deve disporre:

- a) dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Registro delle imprese;
- b) della **firma digitale del legale rappresentante** o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del *decreto legislativo n. 123/1998*, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet del *Ministero*, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

6. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il *Ministero* provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità di cui al comma 2.

Art. 9.

Istruttoria delle domande e concessione dell'agevolazione

1. Il *Ministero*, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'impresa richiedente, di cui all'articolo 5 del presente decreto, della completezza della domanda e dell'ammissibilità delle spese richieste alle agevolazioni, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati forniti nel modulo di domanda.

2. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono con esito positivo, il *Ministero* procede, entro 90 giorni dalla data di presentazione o di completamento delle domande medesime, alla registrazione degli aiuti individuali nel *Registro SIAN* e alla conseguente adozione del provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni.

3. Qualora il *Ministero* proceda all'adozione di un provvedimento di concessione cumulativo ai sensi del comma 2, lo stesso è pubblicato nel sito Internet del *Ministero* (www.mise.gov.it).

4. Il provvedimento di concessione di cui al comma 2 riporta l'ammontare delle agevolazioni concesse, gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria ai fini del mantenimento delle medesime, ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza del *Ministero*, nonché le cause di revoca dei benefici.

5. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 1 si concludano con esito negativo, ovvero per le domande ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il *Ministero* procede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Erogazione dell'agevolazione

1. L'erogazione dell'agevolazione è effettuata dal *Ministero* a seguito della presentazione, da parte dell'impresa beneficiaria, di un'apposita richiesta di erogazione, a seguito dell'avvenuto integrale pagamento delle spese rendicontate, con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c).

2. In sede di richiesta di erogazione dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta ad allegare, ai soli fini dei controlli di cui all'articolo 14, copia dei titoli giustificativi delle spese sostenute e dei titoli di pagamento delle stesse.

3. È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione di una prima quota di agevolazione, non superiore al 50 (cinquanta) per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2.

4. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, possono essere specificate le modalità di trasmissione della richiesta di erogazione, nonché indicata l'ulteriore documentazione relativa alle spese sostenute di cui all'articolo 7 da trasmettere al *Ministero*.

5. Il *Ministero*, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, verificata la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa nonché il rispetto delle condizioni di erogabilità previste dalle disposizioni vigenti, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione.

6. La richiesta di erogazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa al *Ministero* entro 3 mesi dalla data di ultimazione dell'investimento di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).

Art.11

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto:

a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «*de minimis*», nei limiti previsti dall'articolo 8 del regolamento *ABER*;

b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento *ABER*.

Art. 12

Obblighi a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:

a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero*;

b) ultimare l'investimento entro il termine di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a);

c) mantenere i beni per l'uso previsto nella regione in cui è ubicata la sede legale o l'unità locale nei termini indicati all'articolo 7, comma 3, lettera b);

d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dal *Ministero*;

e) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;

f) adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125- *quinquies* della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, nel proprio sito internet o, in mancanza, nel portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

Art. 13.

Revoca delle agevolazioni

1. Il *Ministero* dispone, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria;

c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 11;

d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12;

e) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione;

f) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

g) delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'investimento in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata.

Art. 14.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. Il *Ministero*, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate, la rispondenza delle fatture con le spese indicate dall'impresa e il regolare pagamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all'ammissione e all'erogazione delle agevolazioni o indicati nel provvedimento di concessione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il *Ministero* procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del contributo.

2. In ogni fase del procedimento il *Ministero* può, altresì, effettuare controlli e ispezioni presso la sede del beneficiario al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni oggetto di agevolazione ed il rispetto degli obblighi connessi all'ammissione, erogazione e mantenimento delle agevolazioni.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il *Ministero* garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, informazione e relazione derivanti dall'istituzione del regime di aiuti di cui al presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dal *Regolamento ABER*.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, è definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it", ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO